



UNIVERSITÀ
degli STUDI
di CATANIA

IL RETTORE


- Visto il D.P.R. n. 162 del 10.03.1982 ed in particolare l'art. 13;
- Visto il D.M. 16.09.1982 concernente la determinazione del punteggio dei titoli valutabili per l'ammissione alle Scuole di specializzazione;
- Visto il vigente Statuto dell'Università di Catania;
- Vista la legge 05.02.1992 n. 104 e successive modificazioni ed integrazioni, relative alla tutela riservata ai soggetti portatori di handicap;
- Vista la legge del 08.10.2010 n. 170, recante "Nuove norme in materia di disturbi specifici dell'apprendimento in ambito scolastico" e successive modificazioni;
- Visto il vigente Regolamento Didattico d'Ateneo;
- Visto il D.M. 22.10.2004 n. 270, recante "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica 03.11.1999 n. 509";
- Visto il D.M. 01.08.2005 relativo al Riassetto delle Scuole di specializzazione dell'area sanitaria;
- Vista la legge 26.05.2016 n. 89, di conversione con modificazioni del decreto-legge 29.03.2016 n. 42;
- Visto il D.I. n. 716 del 16.09.2016 recante il "Riordino delle scuole di specializzazione di area sanitaria ad accesso riservato ai "non medici";
- Viste le vigenti disposizioni in materia di ammissione dei cittadini stranieri alle Scuole di specializzazione;
- Vista la legge 29 dicembre 2000, n. 401, come modificata dalla legge di bilancio 30 dicembre 2024, n. 207, art. 1 comma 339, che ha introdotto all'art. 8 i commi 1-bis e 1-ter;
- Visti, in particolare, l'art. 8, comma 1 della legge 401/2000, ai sensi del quale *"Il numero di laureati appartenenti alle categorie dei veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici, psicologi iscrivibili alle scuole di specializzazione post-laurea è determinato ogni tre anni secondo le medesime modalità previste per i medici dall'articolo 35 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, ferma restando la rilevazione annuale del fabbisogno anche ai fini della ripartizione annuale delle borse di studio nell'ambito delle risorse già previste"* e l'art. 8, comma 1bis che così recita: *A decorrere dall'anno accademico 2024-2025, agli specializzandi di cui al comma 1 è corrisposta, per tutta la durata legale del corso, una borsa di studio di importo pari a 4.773 euro lordi annui. La borsa di studio è corrisposta mensilmente dalle università presso cui operano le scuole di specializzazione. Alla ripartizione e all'assegnazione a favore delle università delle risorse previste per il finanziamento della formazione degli specialisti di cui al comma 1 per l'anno accademico di riferimento si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze;*
- Vista la nota prot. 16142 del 8 agosto 2025 con cui il Ministero dell'Università e della Ricerca ha precisato che, il prossimo anno accademico di attivazione sarà indistintamente, per tutte le Scuole di specializzazione non mediche, il 2025/2026, in linea con la programmazione del fabbisogno di figure professionali e del contingente globale da formare che effettuerà il Ministero della Salute ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge 401/2000, in combinato disposto con l'art. 35, comma 1, del D.lgs 368/99;
- Considerato che al momento non è possibile indicare il numero dei posti disponibili e il numero delle borse di studio assegnate a ciascuna scuola di specializzazione in quanto, in base alle disposizioni dell'art. 8 della Legge n. 401/2000, il numero dei posti disponibili per ciascuna scuola di specializzazione sarà reso noto esclusivamente a seguito delle determinazioni ministeriali che stabiliranno la misura e il numero delle borse da assegnare con copertura statale con il relativo provvedimento di ripartizione;

- Vista la delibera del Senato accademico del 18.02.2026 in merito al bando unico per l'ammissione al 1° anno delle Scuole di specializzazione di area sanitaria riservate ai laureati non medici in Farmacologia e tossicologia clinica, Genetica medica, Microbiologia e virologia, Patologia clinica e Biochimica clinica, Farmacia ospedaliera, Fisica medica, Chirurgia Orale e Ortognatodonzia a.a. 2025/2026;
- Vista la nota prot. n. 1423 del 31.03.2026 assunta al prot. n. 148384 della medesima data con cui il Ministero dell'Università e della Ricerca invita gli Atenei a procedere alla pubblicazione dei bandi di concorso a.a. 2025/2026 per l'ammissione alle scuole di specializzazione di area sanitaria ad accesso riservato alle categorie di laureati di cui all'art. 8 comma 1 legge n. 401/2000;
- Visto il decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca n. 480 del 24 luglio 2025, assunto al protocollo di Ateneo n. 143850 del 25 luglio 2025, con il quale il prof. Enrico Foti è stato nominato Rettore dell'Università degli Studi di Catania per sei anni a decorrere dal 19 settembre 2025;
- Visti i DD. DD. n. 5 del 07.01.2020, n.448 del 03.02.2023 e n. 356 del 03.02.2026;
- Tutto ciò premesso;

D E C R E T A

È emanato il Bando di concorso per l'ammissione al 1° anno delle Scuole di specializzazione di area sanitaria ad accesso riservato ai laureati non medici in Farmacologia e tossicologia clinica, Genetica medica, Microbiologia e virologia, Patologia clinica e Biochimica clinica, Farmacia ospedaliera, Fisica medica, Chirurgia Orale e Ortognatodonzia per l'a.a.2025/2026, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Catania, 02/04/2026

	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA Protocollo Generale
02/04/2026	
Prot. <u>151106</u> Tit. <u>VI</u> Cl. <u>5</u> ...	
Rep. Decreti <u>1240</u>	

Prof. Enrico Foti